

Edizione di venerdì 24 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Delibera di distribuzione e successiva cessione quota: a chi spettano gli utili?
di **EVOLUTION**

CONTENZIOSO

La discussione del processo tributario nell'epoca Covid – II° parte
di **Caterina Bruno**

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma dello sport: quesiti irrisolti sotto il profilo fiscale
di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Super Ace 2021: domande per il credito d'imposta dal 20 novembre
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ACCERTAMENTO

Le dichiarazioni di madre e sorella sui versamenti sospetti non rappresentano una valida prova contraria
di **Angelo Ginex**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove sciare in Lombardia?
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Delibera di distribuzione e successiva cessione quota: a chi spettano gli utili?

di **EVOLUTION**



Lo scorso 28 giugno è stata deliberata la distribuzione degli utili della società. Il pagamento non è ancora avvenuto. Oggi il socio intende vendere la quota. A chi spetterebbero gli utili?

Come noto, la distribuzione dei dividendi è possibile solo dopo l'approvazione del bilancio; l'eventuale distribuzione di acconti, invece, è ammessa solo nell'ambito delle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti.

L'assemblea può deliberare la distribuzione di utili anche in un momento successivo all'approvazione del bilancio; nel caso in cui la distribuzione sia deliberata in un momento diverso si rende tuttavia opportuno predisporre un prospetto contabile idoneo a dimostrare che la società ha ancora le capacità finanziarie per affrontare la distribuzione. Le riserve iscritte in bilancio al termine dell'esercizio precedente, infatti, potrebbero essere state nel frattempo azzerate a causa delle perdite dell'esercizio successivo, ragion per cui non vi sarebbe alcuna riserva da distribuire.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

CONTENZIOSO

La discussione del processo tributario nell'epoca Covid – II° parte di Caterina Bruno

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come anticipato con il [precedente contributo](#), il **decreto direttoriale MEF n. 46/2020** ha dato attuazione all'**articolo 16, comma 4, L. 136/2018** individuando le **regole tecnico-operative** per la partecipazione e lo svolgimento **dell'udienza tributaria da remoto**.

Il decreto prevede che la **decisione del Presidente** di svolgere **l'udienza a distanza** sia comunicata alle parti a mezzo pec; successivamente e comunque **prima dell'udienza**, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda **comunicazione sempre a mezzo pec** contenente **il link per la partecipazione** all'udienza a distanza.

Il link fornito e? diverso per ciascuna udienza, strettamente **personale e non cedibile** a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. **Il verbale di udienza**, redatto come **documento informatico**, e? **sottoscritto con firma elettronica qualificata** o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

Sulla base di tali disposizioni, **l'udienza a distanza** deve essere **richiesta dalle parti processuali prima** della comunicazione **della data di udienza** da parte della segreteria di sezione e deve essere **autorizzata dal collegio giudicante** sulla base di **criteri individuati dal Presidente della Commissione**.

Tali previsioni dettate per le **udienze a distanza** devono essere lette alla luce della **disciplina emergenziale** introdotta **dall'articolo 27 D.L. 137/2020** recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario, la cui operatività è stata **prorogata sino al 31 luglio 2021** dall'**articolo 6, comma 1 lett. g) D.L. 44/2021** **convertito in L. 76/2021** e tuttora applicata dagli uffici delle commissioni tributarie.

La normativa emergenziale dispone che lo **svolgimento delle udienze pubbliche e camerali** e delle camere di consiglio **con collegamento da remoto** sia **autorizzato con decreto motivato** del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale e che detti decreti possano disporre che udienze e camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto,

ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

In tali casi i verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Pertanto, attualmente la disciplina dell'udienza di trattazione nel processo tributario appare articolarsi nelle seguenti modalità tra loro alternative:

- **trattazione**, anche parziale, **dell'udienza da remoto** autorizzata dal **Presidente della CTP o CTR** su richiesta delle parti processuali, nei limiti della effettiva disponibilità delle apparecchiature tecniche; in tal caso l'**autorizzazione** deve essere **comunicata alle parti** costituite almeno **5 giorni prima della data fissata** per l'udienza pubblica o la camera di consiglio mentre in tutti i casi in cui sia disposta la **discussione da remoto** (su richiesta delle parti ovvero d'ufficio dal Presidente), la segreteria comunica alle parti, di regola, **almeno 3 giorni prima della trattazione**, l'avviso dell'ora e delle **modalità di collegamento**;
- in **assenza di richiesta** o nell'**impossibilità della trattazione a distanza** (ad esempio per assenza di effettiva disponibilità degli strumenti tecnici occorrenti), **la causa è decisa allo stato degli atti**, a meno che anche una sola delle parti insista per la discussione **con istanza da notificare** alle altre parti costituite e da depositare **almeno 2 giorni liberi prima dell'udienza**;
- in caso di **tempestiva opposizione** da parte di anche **una sola delle parti processuali costituite**, se non è possibile procedere con l'udienza da remoto, la trattazione della causa avviene con scambio di memorie conclusionali (**c.d. udienza cartolare**), da depositare **almeno 10 giorni prima dell'udienza** e con repliche da comunicarsi e depositarsi **almeno 5 giorni prima dell'udienza**;
- **rinvio a nuovo ruolo** nel caso in cui non sia possibile rispettare questi termini, con la possibilità di prevedere la **trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini**.

Riguardo alle **udienze camerali** ex [articolo 33 D.Lgs. 546/1992](#) e le riunioni in camera di consiglio relative a cause in qualunque modo assunte in decisione, esse **possono avvenire in tutto o in parte a distanza**, secondo quanto sarà determinato dal Presidente del collegio. E? in ogni caso necessaria la **cooperazione del segretario**, al quale compete – senza che questo implichi la sua presenza alla discussione – la **redazione del relativo processo verbale**.

Sulla legittimità della **trattazione scritta dell'udienza tributaria** recentemente la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi con l'**ordinanza n. 26480/2020**, anche se con specifico riferimento alla **trattazione della controversia di legittimità** in adunanza camerale anziché, come richiesto dalla contribuente, in pubblica udienza.

Con tale decisione la Cassazione richiamando i precedenti orientamenti a **Sezioni Unite** ha ribadito che la **valutazione degli estremi** per la trattazione del ricorso in pubblica udienza,

primo fra tutti **la particolare rilevanza della questione** di diritto coinvolta, è nella **discrezionalità? del collegio giudicante** il quale ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza *“in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie”* ([Cassazione, SS.UU., n. 14437/2018](#)), ed allorquando non si verta di *“decisioni aventi rilevanza nomofilattica”* ([Cassazione, SS.UU., n. 8093/2020](#)).

Conclusivamente la Corte ha ritenuto la scelta di **trattare la causa in adunanza camerale**, motivata anche da **un'esigenza di particolare cautela** correlata **all'emergenza pandemica del Covid-19** rispetto alla quale **il legislatore** ha dettato **norme precauzionali**, finalizzate alla **trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare)**, coerente con l'indirizzo di legittimità.

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma dello sport: quesiti irrisolti sotto il profilo fiscale

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il D.Lgs. 36/2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, i cui effetti decorreranno dal 1° gennaio 2023, dedica, in particolare, due articoli agli aspetti fiscali.

Il primo è l'articolo 11, sul quale ci siamo soffermati in un precedente contributo ("[Gli aspetti fiscali nella riforma dello sport](#)", EcNews del 04.02.2021), il secondo è l'articolo 36, che proveremo ad analizzare, anche per le "lacune" che contiene.

L'[articolo 36, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#) disciplina il trattamento fiscale delle **indennità di anzianità** erogate al termine dell'attività sportiva subordinata, sia per il settore professionistico che dilettantistico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 4 del decreto in esame, facendole rientrare tra i **redditi soggetti a tassazione separata**.

Il **comma 2** rinvia, per quanto non diversamente disposto dal decreto, alle norme previste dal **Tuir**. E qui ci troviamo di fronte ad un primo problema.

Infatti le società sportive di capitali sono enti commerciali per natura. Pertanto dovrei applicare esclusivamente la disciplina citata.

Ma l'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#) prevede che alle Ssd si applichino le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive, enti non commerciali, con ciò contraddicendo la disciplina del Tuir.

Probabilmente la formulazione voleva, sia pure in maniera equivoca, mantenere lo *status quo* e, di conseguenza, sotto il profilo operativo, per tale aspetto, **nulla dovrebbe cambiare**.

Il **comma 3** sembra finalmente risolvere l'annoso problema del **trattamento fiscale della cessione dei contratti di lavoro subordinato sportivo**.

Vigente anche il regime di svincolo, il **trasferimento di un atleta** che aveva in corso un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, così come quello di un atleta al termine del proprio contratto di lavoro subordinato, **non consente alcun “ristoro” in favore della società** di precedente tesseramento che non sia quello di cui ai **commi 2 e 3 dell'articolo 31** del decreto in esame.

Ciò premesso, **il corrispettivo derivante dalla cessione del contratto di lavoro subordinato sportivo viene previsto da assoggettare ad Iva “distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari”**. Per le **attività dilettantistiche**, invece, la norma riconosce la possibilità di applicare la disciplina ai fini delle imposte sui redditi prevista dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

Questo produce però delle conseguenze. Ad esempio **sarà, invece, regolarmente da ricomprendere nel perimetro della commercialità la cessione effettuata da sportiva iscritta anche al Runts** (e come tale impossibilitata ad applicare l'[articolo 148 Tuir](#)), mentre si pone l'irrisolto problema se **i requisiti per poter applicare l'articolo 148 Tuir (presentazione modello Eas e statuto compatibile con i principi ivi indicati) debbano essere posseduti solo dal soggetto cedente o anche dal cessionario**.

Il comma 4 prevede che le somme versate a titolo di **premio di addestramento e di formazione tecnica** siano “equiparate” alle operazioni **esenti** (quindi incidendo anche nella determinazione del **pro rata** di detraibilità sugli acquisti) mentre **non concorrono**, nel caso dei dilettanti, alla determinazione del reddito per gli **enti che hanno optato per la L. 398/1991**. Rimane il dubbio della **natura dei proventi** per i soggetti che svolgono solo **attività istituzionale** o che comunque **non hanno fatto l'opzione per la L. 398/1991**.

Il **comma 5** ribadisce l'applicabilità dell'[articolo 90 L. 289/2002](#), dell'[articolo 25 della L. 133/1999](#) (e qui non appare chiaro l'inciso “fatta eccezione per i contratti di lavoro autonomo”) e della L. 398/1991

Il **comma 6** contiene una delle maggiori novità in materia fiscale della riforma. Viene infatti previsto che **la qualificazione come redditi diversi delle varie voci di emolumento previste dall'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir è limitata al tetto (oggi 10.000 euro) previsto dall'articolo 69, comma 2, primo periodo, Tuir**.

Indicando espressamente che questo vale **sia ai fini fiscali che previdenziali** (e ci sentiamo di poter aggiungere **assicurativi**).

Si specifica che la voce “**premi e compensi**” è relativa ad emolumenti “*occasionalmente riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.*” Questo uso del termine “**occasionale**” sarà sicuramente oggetto di contestazione in sede di accertamento.

Il **comma 7** prevede che la **soglia di esenzione fiscale** fino a 10.000 euro si applichi anche ai **redditi da lavoro sportivo**, qualunque sia la tipologia di rapporto in essere, **ed esclusivamente**

ai fini fiscali.

Ciò comporterà dei problemi di non facile distinzione tra le **fattispecie previste dal decreto** ai fini del calcolo del contributo previdenziale dovuto e degli obblighi dei sostituti di imposta da parte delle società sportive tra i “**lavoratori**” che **percepiscono meno di 10.000 euro** e sono soggetti alla ritenuta previdenziale e gli **amatori che non sono soggetti ad alcun tipo di ritenuta.**

AGEVOLAZIONI

Super Ace 2021: domande per il credito d'imposta dal 20 novembre

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Con il provvedimento [protocollo n. 238235/2021 del 17.09.2021](#) l'Agenzia delle entrate ha **definito contenuto, modalità e termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta derivante dalla c.d. super-Ace**, introdotto dall'articolo 19 del Decreto Sostegni bis.

Si ricorda che l'obiettivo perseguito dalla norma istitutiva dell'Ace ([articolo 1 D.L. 201/2011](#)), tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell'apparato produttivo del sistema Paese, è quello di **incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio** mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In estrema sintesi, l'agevolazione consiste nell'ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al **rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**.

L'[articolo 19 D.L. 73/2021](#), convertito con modificazioni dalla **L. 106/2021** (decreto Sostegni bis) ha introdotto, **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020**, la possibilità di fruire della **deduzione del rendimento nozionale** di cui all'[articolo 1 D.L. 201/2011](#) (c.d. Ace), valutato mediante **applicazione di un'aliquota del 15%**, corrispondente agli incrementi di capitale proprio.

In altri termini la norma prevede che, alla **variazione in aumento del capitale proprio rispetto all'esercizio precedente**, si applichi **il coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo dell'ordinario 1,3%**. L'agevolazione trova applicazione per gli incrementi patrimoniali effettuati nel corso dell'esercizio 2021, **nel limite massimo di 5 milioni di euro**. La percentuale preesistente (1,3%) continua ad applicarsi alla base di calcolo pregressa (incrementi fino al 31 dicembre 2020) o corrente, se eccedente la soglia dei 5 milioni.

Per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 la super-Ace**, determinata mediante applicazione dell'aliquota del 15% agli incrementi di capitale proprio,

può essere fruita tramite:

- riduzione dell'imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022 oppure, **in alternativa**,
- **tramite trasformazione in credito d'imposta**, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef, in vigore nel 2020.

In quest'ultimo caso occorre trasmettere, in via telematica, il **modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Ace"**.

La **comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022).

Con riferimento al **modello ministeriale**, nel riquadro destinato alla **determinazione del credito** occorre esporre:

- nel campo **"Variazione in aumento del capitale proprio"** la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 **rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente** (la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro);
- nel campo **"Rendimento nozionale"**, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell'aliquota del 15%;
- nel campo **"Credito d'imposta"**, (arrotondato all'unità di euro) il credito d'imposta calcolato applicando all'importo indicato nel campo "Rendimento nozionale" le aliquote di cui agli **articoli 11 o 77 del Tuir**, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA								
Tipo soggetto	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Variazione in aumento del capitale proprio	Rendimento nozionale
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
							,00	,00
								Credito d'imposta
								,00

Ogni comunicazione può accogliere **uno o più incrementi di capitale proprio**; in presenza di successivi incrementi va trasmessa una **comunicazione distinta**, senza riportare i valori di crescita indicati nella precedente.

Nel caso in cui si intenda **annullare una comunicazione già inviata** occorre barrare la casella relativa alla rinuncia **con il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico** alla comunicazione che si vuole annullare. In tal caso, il riquadro "Determinazione del credito d'imposta" e il quadro A (dedicato ai soggetti tenuti alla verifica antimafia) non vanno compilati. Se, invece, si **intende rettificare una precedente comunicazione** occorre **compilare il modello in tutte le sue parti**; in tal caso la comunicazione di rettifica sostituisce la precedente.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni Ace, l'Agenzia delle entrate **comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta.**

Il credito spettante **potrà essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento, dal giorno successivo** a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il credito d'imposta spettante può essere **utilizzato in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, **il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione** ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le **eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma** già disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In caso di utilizzo in compensazione **occorre utilizzare i canali telematici dell'Agenzia** delle entrate; **non si applicano i limiti** di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), *pro tempore* vigenti.

ACCERTAMENTO

Le dichiarazioni di madre e sorella sui versamenti sospetti non rappresentano una valida prova contraria

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di accertamento bancario, le **dichiarazioni** introdotte dal contribuente, al fine di fornire la **prova contraria** tale da dimostrare, in modo oggettivo e determinato, **natura e origine** delle **movimentazioni bancarie**, e così superare la presunzione legale relativamente alle operazioni di accredito ed addebito, non sono idonee se **rese da terzi legati da vincoli familiari, prive di data e provenienza certa, e comunque di ulteriore riscontro probatorio**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 25804, depositata ieri 23 settembre**.

La fattispecie in esame prende le mosse da un **accertamento bancario** con cui l'amministrazione finanziaria rideterminava il reddito del contribuente, recuperando a tassazione i (presunti) redditi non dichiarati. Al fine di contestare i maggiori ricavi dedotti dalle movimentazioni bancarie, l'avviso veniva **impugnato** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale **rigettava il ricorso**. Anche i giudici di appello **respingevano il gravame** fondato sull'illegittimità del provvedimento impositivo, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice circa i presupposti per l'accertamento operato ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#). Infatti, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna riteneva che **le prove addotte dal contribuente non avessero offerto elementi di prova sufficienti a superare le presunzioni**.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 51 D.P.R. 633/1972](#) per non avere riconosciuto la **sufficienza** delle **prove allegate a giustificazione** delle **operazioni di versamento e prelievo** dal conto corrente bancario. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice d'appello aveva **errato nel negare valore alle dichiarazioni di terzi** prodotte a dimostrazione della provenienza dei versamenti sul proprio conto corrente, precisamente **rese dalla madre e dalla sorella**.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la suddetta doglianza, osservando che, così come correttamente rilevato dai giudici di merito, **le dichiarazioni introdotte dal contribuente non potessero considerarsi attendibili** per tre ordini di ragioni: **la provenienza da familiari, l'assenza di data certa e la mancanza di ulteriori riscontri probatori**. Pertanto, la valenza indiziaria delle dichiarazioni non è stata ritenuta sufficiente a superare il dato oggettivo delle operazioni bancarie e delle presunzioni ad esse riconducibili.

Come rammentato dai giudici di legittimità, **nel contenzioso tributario, al contribuente, al pari dell'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità di introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale** (in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all'[articolo 111 Cost.](#) e **6 CEDU**) e ad esse va riconosciuto valore probatorio, trovando collocazione tra gli elementi indiziari che il giudice deve valutare nel contesto probatorio emergente dagli atti (cfr., [Cass. sent. 27.05.2020, n. 9903](#)).

A tal fine, pertanto, **resta in capo al giudice tributario il “potere-dovere” di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni** nell'alveo della corretta applicazione del principio della libera valutazione delle prove, al fine di riscontrare la **credibilità** dei dichiaranti in base ad **elementi soggettivi ed oggettivi**, quali la loro qualità e vicinanza alle parti (cfr., [Cass. sent. 27.02.2020, n. 5340](#)).

Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, il giudice dell'appello ha fatto corretta applicazione dei principi su esposti. Ha concluso infatti la Corte che: *«dalla motivazione della pronuncia impugnata emerge che **le dichiarazioni non siano state ignorate, ma valutate**, e le critiche mosse dalla difesa del ricorrente in realtà sollecitano una rivalutazione di merito, che è inibita in sede di legittimità»*.

Ciò detto, i giudici di vertice hanno affermato che la sentenza impugnata fosse conforme a legge e, quindi, hanno **rigettato il ricorso**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove sciare in Lombardia?

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Non sai **dove sciare in Lombardia**? Devi sapere che questa regione ha un paesaggio montano che si estende dalla media montagna dei laghi fino alle **Alpi** e, oltre a sciare, potrai percorrere sentieri, pattinare sul ghiaccio e divertirti con lo snowboard.

Eccoti **8** località interessanti: Montecampione, Pian di Bobbio, Livigno, Ponte di Legno, Madesimo, Bormio, Aprica, Valmalenco.

1. **Montecampione:** è un'area **sciistica** di medie dimensioni che si trova nei pressi della **Valcamonica**. Puoi raggiungerla facilmente da: **Milano, Brescia e Bergamo**. Sono presenti 30 km di piste tra facili, medie e difficili e 11 impianti di risalita. Qui puoi anche goderti una corsa con la motoslitta, una passeggiata con le ciaspole e divertirti con lo snowboard.
2. **Pian di Bobbio:** si trova in **Valsassina**, ed è il **comprensorio sciistico** più vicino a Milano. Sono 35 i chilometri di piste tra facili, medie e difficili ci sono 11 impianti di risalita. In quest'area sciistica è presente il **Bobbio Park** che accoglie gli appassionati dello snowboarding. Mentre per chi ama lo sci di fondo sono presenti due piste: **Rododendro e Tre Signori**.
3. **Livigno:** è davvero un'ottima scelta se non sai dove sciare in Lombardia. Si trova in **Alta Valtellina** e si estende vicino al confine con la Svizzera. Qui le piste sono suddivise in facili, medie e difficili e puoi usufruire di 32 impianti di risalita. È possibile praticare lo sci di fondo di media difficoltà con una pista che si snoda dal centro della cittadina fino a **Forcola**, passando da **S.Rocco, Palipert, Pònt Lònch e Tresenda**.
4. **Ponte di Legno:** si trova in provincia di Brescia e offre 41 km di piste. L'intero comprensorio è composto da 4 differenti aree collegate fra loro: **Ponte di Legno-Tonale, Adamello-ski, Temù** e il **Ghiacciaio Presena**. Troverai: 19 seggiovie, 4 cabinovie, 3 skilift, 2 tappeti e potrai divertirti scegliendo tra piste facili, di media difficoltà e difficili.
5. **Madesimo:** è in provincia di **Sondrio** il comprensorio sciistico **Valchiavenna – Madesimo-Campodolcino** ed è strutturato con 37 km di piste da sci e snowboard con 4 seggiovie quadriposto, 2 seggiovie da sei, 1 telecabina da 8 posti e 1 funicolare sotterranea. Le piste sono adatte per principianti ed esperti, puoi anche praticare lo sci nordico e lo sci fuori pista.
6. **Bormio:** cittadina in provincia di Sondrio in **Alta Valtellina** offre piste per ogni tipo di preparazione, dal principiante all'esperto. 50 km complessivi di piste su due stazioni: **Bormio 2000** e **Bormio 3000** con 15 impianti di risalita. Sono presenti le piste per lo sci di fondo e anche uno snow park.

7. **Aprica:** anche questa località è in provincia di Sondrio, in **Alta Val Camonica** con 50 km di piste di livello facile, medio e difficile, servite da 22 impianti di risalita. L'area sciistica è composta da 4 differenti zone: **Baradello, Palabione, Magnolta, Granvia del Gallo**. Lo sci di fondo ha 17 km di tracciati ed è possibile fare anche escursioni di sci alpinismo.
8. **Valmalenco:** anch'essa in provincia di Sondrio si presenta con 12 impianti di risalita e con varie piste blu per i principianti, piste rosse di media difficoltà, e piste nere per esperti tra cui **Nana e Thoeni** e sull'**Alpe Palù** è presente uno snow park, con strutture doors, fra le quali box, rails e walls.

Mi farebbe piacere sapere se hai già un'idea di dove andrai a sciare in Lombardia, scrivimelo nei commenti!



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO